

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 215/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALL'ULTIMA GIORNATA DEI CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 18, UNDER 17 SERIE A e B, UNDER 16 SERIE A e B, UNDER 15 SERIE A e B, UNDER 17 SERIE C, UNDER 15 SERIE C, FASI ELIMINATORIE NAZIONALI (PLAY OFF UNDER 18; PLAY OFF E QUARTI DI FINALE UNDER 17 SERIE A E B; PLAY OFF, OTTAVI DI FINALE, QUARTI DI FINALE E SEMIFINALI UNDER 16 SERIE A E B, UNDER 15 SERIE A E B; OTTAVI DI FINALE E QUARTI DI FINALE UNDER 17 SERIE C; OTTAVI DI FINALE, QUARTI DI FINALE E SEMIFINALI UNDER 16 SERIE C; OTTAVI DI FINALE, QUARTI DI FINALE E SEMIFINALI UNDER 15 SERIE C) 2021/2022

Il Presidente federale

- preso atto della richiesta pervenuta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativamente all'ultima giornata dei Campionati Nazionali Under 18, Under 17 Serie A e B, Under 16 Serie A e B, Under 15 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 15 Serie C e alle Fasi Eliminatorie Nazionali (Play Off Under 18; Play Off e Quarti di Finale Under 17 Serie A e B; Play Off, Ottavi di Finale, Quarti di Finale e Semifinali Under 16 Serie A e B, Under 15 Serie A e B; Ottavi di Finale e Quarti di Finale Under 17 Serie C; Ottavi di Finale, Quarti di Finale e Semifinali Under 16 Serie C; Ottavi di Finale, Quarti di Finale e Semifinali Under 15 Serie C) 2021/22;
- visto l'art. 49 comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto gli art. 66 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli art. 66, comma 1 lett. b) e 67, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per il deposito della dichiarazione di preannuncio del ricorso unitamente al contributo è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è disputata la gara;
 - il termine per il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmissione ad opera del ricorrente alla controparte è fissato alle ore 10:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine per l'eventuale deposito di controdeduzioni ad opera della controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - al termine della riunione che definisce il giudizio viene pubblicato il Comunicato Ufficiale con la decisione.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono essere proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
 - il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 9:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo;
 - l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato lo stesso giorno di presentazione del reclamo;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina